



Divisione IV

Cagliari.

Relazione della legge sui Battacelli.

Cosimo addi

Signori.

La tutela delle proprietà rurali che in molte Provincie di Terraferma è affidata a guardie campestri, ed in altre parti sotto la salvaguardia delle leggi penali, è stata finora esercitata in Sardegna dalle così dette Compagnie Battacellari. Composte queste di un numero di cittadini proporzionato alla popolazione di ciascun Comune, ed alla estensione del suo territorio (debbono vegliare non solo alla conservazione delle proprietà suddette, ma riscuotere i guasti, e dei furti che succedono a danno dei possidenti, e riscuotono in corrispettivo un tanto per cento annuo che questi loro pagano sul valore delle cose che sono obbligati a far assicurare a Tenore del Capitolato in vigore in ciascun Comune, salvo che essi abbiano al loro servizio uno, o più campari per difendere le loro proprietà in conformità dell'art. 25 delle *Off. P.P.* 12. 46re 1840.

A parte le dispense, a cui alcuno ha diritto per ragione di carica, di età, o di infermità, nessun cittadino può secondo il regolamento annesso alle *Off. P.P.* 14. 46re 1836 esimersi dal servizio battacellare, sia

Es. (

come comandante di compagnia; sia come semplice milite; Il servizio è annuale ed il suo esercizio comincia al 1° di agosto, e finisce al 31. luglio di ciascun anno.

Secondo l'art. 53 del regolamento sud^o, le R. Finanze hanno diritto a percevere la quinta parte del prodotto brutto delle tasse baraccellari, e di prelevare inoltre due parti del prodotto netto di ciascuna eguali a quelle che percepiscono i Baraccelli: queste diverse percezioni attribuite alle Finanze formano un totale di circa 116/100. lire annue.

I membri delle Compagnie Baraccellari contribuiscono ogni anno in eguali porzioni il resto del prodotto netto, oppure soccombono del proprio al pagamento delle indennità dovute ai Particolari di cui agiscono le proprietà.

Il sistema delle Compagnie Baraccellari, al quale da lungo tempo dove la Sardegna la sicurezza di cui si godono più o meno i benestanti, fu specialmente in questi ultimi anni soggetto di gravi lagnanze per parte di coloro mecosimi i quali parevano ritrarne il maggior beneficio; e tali lagnanze non sono senza fondamento.

Le cattive annate rendendo difficile il pagamento delle tasse dovute alle Compagnie, e quello delle indennità dovute ai Particolari furono causa di molte liti, le quali per le perdite di tempo che cagionano, non corrispondono all'entità dell'oggetto delle medesime, divennero gravi ad ambedue le parti contendenti.

La prestazione della quinta, e delle due altre porzioni suaccennate a favore delle R. Finanze fu sempre sofferta di mala voglia

(alle popolazioni, ma principalmente in questi ultimi anni, in cui per la scarsa protezione delle terre, si rendettero più frequenti i furti, e maggiori per conseguenza le insonnità da corrispondersi dalle Compagnie.

L'obbligo del servizio attivo, la quale poteva essere più sopportabile in tempi di minor cultura degli abitanti dell'Isola, mosse gravi querimonie da parte di coloro che o per il loro interesse, o per il loro comodo avrebbero desiderato averne esenti; la qual cosa fece sì che molti di essi cercavano modo di dispensarsene con motivi più o meno fondati. Così il servizio finì per gravitare su pochi, i quali sovente non erano i migliori custodi delle cose altrui.

L'istituzione poi della Guardia Nazionale, la quale concorre egualmente alla tutela delle proprietà, in seguito ai conflitti che nacquerò fra i due corpi, fu cagione per cui in varie località venne scomposto affatto il servizio battagliare, e così si fece maggiore la necessità di riformarlo.

Fin dalla metà del 1848 il Governo aveva fissata la sua attenzione su questo importante argomento, ma gli avvenimenti che ebbero luogo in quell'epoca, lo impedirono di presentare un' apposita legge al Parlamento.

Il 16 Dec 57 ~~ff~~ alcuni deputati dell'Isola presentarono essi medesimi a questa Camera un progetto col quale venivano abolite le Compagnie battagliare secondo la loro attuale organizzazione; ma si tenne lecito ai Comuni di ritenere come semplici Compagnie libere d'assistenza a cui fosse qui libero di farne

di affidare, mediante una legge, la custodia
dei propri beni.

La quinta, e le altre prestazioni a favore
della C. Finanze sarebbero state abolite.

Lo scioglimento della Camera non ha
permesso la discussione definitiva di tale progetto;
dopo allora il Governo, conscio come era della
diversità delle opinioni, e dei bisogni delle varie
Province dell'Isola, continuò ad indagare con
ogni miglior mezzo in qual modo si dovesse deve=
nire alla riforma, od anche alla soppressione
del servizio battacellare, e gli è risultato che tutti
i Comuni sono unanimi nel desiderare la soppres=
sione della legge attuale sui Battacelli per i
molti difetti dell'economia generale della med=
esima, e specialmente per la prestazione della
quinta, e di altre parti dei gravami Battacel=
lari al C. Erario; che in molti Comuni si
confidava però ancora come vantaggiosa la
conservazione delle Compagnie Battacellari ob=
bligatorie per gli assicuratori, e per gli assicurandi
a patto che se ne migliorino l'organizzazione,
e l'azione; che in altri si crede sufficiente l'
esistenza di Compagnie libere dalle quali sia lec=
ito a ciascuno di fare assicurare le sue proprietà;
in altri si desidererebbe che si costituissero Com=
pagnie libere, ma che l'amministrazione locali
le potesse imporre ai Particolari l'obbligo di far
assicurare i loro beni; non manca in fine nell'
Isola chi propenderebbe ad affidare la custodia
delle proprietà rurali ai Campari a tenore della
C. C. P. 19. 760 1840.

A fronte dell'accennata unanimità nel
condannare la legge attuale sul battacellato, e
dei diversi pareri riguardo al modo di tutelare le

proprietà prodotte dalla differenza dei bisogni
di ciascuna località, il Governo ha pensato che
si dovesse in primo luogo sopprimere il regola-
mento del 1835, e tutte le altre disposizioni
sinqui emanate intorno alle Compagnie bairac-
cellari, e quindi che fosse opportuno di stabilire
in massima che ogni amministrazione comu-
nale potesse d'ora innanzi affidare per mezzo di speciali
contratti a compagnie libere la tutela delle
proprietà, lasciando però ad ogni privato la fac-
oltà di farle apiculare.

Su questi oggetti provvedono specialmente
il primo, ed il secondo articolo della legge che ho
l'onore di presentare alla Camera:

La Soggezione assoluta sin d'ora del
servizio bairacellare anche nei luoghi in cui po-
teva essere dalle amministrazioni comunali deside-
rato, e giudicato utile alla tutela delle proprietà
degli abitanti non avrà per altro nello stato
in cui si trovano le popolazioni della Sardegna,
potere produrre quei vantaggi che in progresso di
tempo il Governo deve giustamente ripromettersi.

In via transitoria perciò, e durante
un triennio si è opinato che fosse conveniente
di lasciare in libertà ai Comuni di confermare
le Compagnie bairacellari obbligatorie tanto
per gli apiculatori che per gli apiculandi, confer-
mandosi al disposto di una nuova legge circa
all'obbligo del servizio attivo, ed ai capitoli da
osservarsi.

Siccome poi vi sono varie Comunità in
cui, o perché vi si supponesse cessato il regola-
mento bairacellare del 14. genn. 1836, o per altri
motivi, non fu più organizzato il servizio
delle Compagnie per il corrente esercizio, si è

esercizio conveniente di accostare alle medesime
la facoltà di costituire secondo il solito regola-
mento, e i capitoli esistenti per il testo dell'
attuale esercizio.

Riguardo alla designazione delle persone
che dovranno prendere parte al servizio attivo nei
comuni in cui esso sarà provvisoriamente mantenuto
obbligatorio, il Governo ha creduto di doversi atten-
dere alle disposizioni della legge del 4. marzo
1848 sulla militia comunale, ammettendo quel-
le sole differenze, e esclusioni che sono da rifarsi a
legge sancita, imperocchè se il servizio batta-
cclare è un vantaggio, tutti gli interessati hanno
eguale diritto di fruirne, ed egualmente se è un
carico, deve essere da tutti in pari misura soppor-
tato.

Le convenzioni colle compagnie libere batta-
cclari, e i capitoli da prescriversi a quelle
obbligatorie si lascierebbero, a senso del Governo,
formulate dalle amministrazioni comunali salda-
la superiore approvazione in conformità degli
art. 154. 159. e 161. della legge 7. 8. bre
1848, poichè si tratterebbe di veri ordinamenti
di polizia rurale.

Finalmente in quanto alla quinta, e
ad altre prestazioni che si corrisponsero sin'ora
all'Erario dalle compagnie battacclari, il Go-
verno giudica doverne far cessare l'esazione,
ma credo inutile di accennare tale disposizione
nella legge che sottopongo ora al vostro esame
poichè essa risulta dal nuovo ordinamento
delle contribuzioni in Sardegna, di cui l'
onorevole mio Collega Ministro delle Finanze
vi ha già comandato l'approvazione.

Enunciati così tanto l'economia delle

leggi da cui è retto attualmente il Bassiacet-
tato, quanto i motivi che indussero il
Governo a stendere un progetto di legge atto
a dare una miglior forma a cotale istituzione
per quei comuni in cui si vottà ancora con-
servate quante qualche tempo, io ho l'onore,
o Signori, di leggervi a nome del Re il
suddetto progetto, pregandovi a volerne fare
oggetto del vostro esame, e delle vostre delibera-
zioni.

Prop. 87
N.º 61.

Progetto di legge
presentato dal Parlamento d'Agricoltura, Com.
inviato del 21 8^{bre} 1869.

Suppressione della Congregazione Barzoullina
in Sardegna

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato che il seguente progetto di legge sia presentato alla Camera dei Deputati col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e il Commercio

art. 1°

Colle facoltà del presente articolo barracellare, le compagnie d'assicurazioni conosciute in Sardegna sotto il nome di barracelli esistenti in virtù del Reg. annesso alle R. L. E. P. 17. Settembre 1836, sono soppresse.

art. 2°

Sarà lecito a ciascuna amministrazione comunale di patteggiare con una compagnia libera per la custodia delle proprietà rurali con o senza obbligo ai privati di farne assicurare la totalità od una parte soltanto, e tali contratti dovranno essere approvati come i Regolamenti di polizia rurale in conformità dell'art. 159 del R. Decreto 7. Sette 1848.

art. 3°

Per tre anni però a contare dal 1° agosto 1850. le amministrazioni comunali avranno ancora la facoltà di ritenere le compagnie barracellari obbligatorie se per gli assicuratori che per gli assicurandi o se lo giudichino utile al loro rispettivo comune.

I Comuni che non avevano attualmente compagnie barracellari stabilite potranno costituirle.

In questo caso potranno anche, quando lo credano opportuno, far prima - prius il servizio di assicurazione dal giorno della pubblicazione della

presente legge, regolandola in modo che l'anno barracellare scada a tutto il 31. Luglio 1850.

Art. 4°

Per le compagnie che si formeranno in dipendenza del 2.° e 3.° alinea dell'articolo precedente saranno osservati durante il corrente esercizio i capitolati attualmente in vigore nelle rispettive località, in quanto non sono contrarii al disposto dei suddetti due alinea.

Art. 5°

Al 1.° agosto 1850, i capitolati delle compagnie obbligatorie dovranno essere approvati conforme è stabilito nei contratti delle compagnie libere dall'art. 2.° della presente legge.

Art. 6°

Nei comuni nei quali saranno corporeate le compagnie obbligatorie a tenore dell'art. 3.° dovranno prender parte al servizio attivo tutti i cittadini in effe dimoranti da più di un anno a cominciare dall'età di 21. anno compiuto fin a quella di 50 inclusivamente, e ne saranno dispensati od esentati tutti quelli che sono esenti od esentati dal servizio della Guardia Nazionale a tenore delle vigenti leggi.

Art. 7°

A datare dal 1.° di agosto 1850. cesseranno d'aver effetto tutte le disposizioni e regolamenti relativi al barracellato contrari alla presente.

Nulla è letteria innovato riguardo alle Regie Patenti 12. 7bre 1850. concernenti la facoltà di afficare a guerraie comprestri la

custodia della proprietà rurale.

I nostri Ministri Segretari di Stato per l'Agricoltura ed il Commercio
e dell'Interno sono incaricati ognuno in ciò che li concerne dell'esecuzione
della presente la quale sarà registrata all'Ufficio del Controllo
Generale, ed inserita negli atti del Governo

Roma addì

Vittorio Emanuele

Sp. di Santa Rosa